



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
A.S.L. TO4  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FERRI CHIRURGICI ALLA COOPERATIVA DI TIPO ``B`` GINEPROUNO PERIODO 16/06/2016 - 15/06/2017

N. 526

DEL 18/05/2016

---

Proponente: ASLTO4 - S.C. ECONOMATO

Numero di Proposta: 442 del 26/04/2016

Il Responsabile del Procedimento  
ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi  
(Dott. Ermanno LEONESSI)

\_\_\_\_\_ Firmato in originale \_\_\_\_\_

Visto del Responsabile  
S.C. Economico-Finanziario  
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)

Il \_\_\_\_12/05/2016\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firmato in originale \_\_\_\_\_

---

PUBBLICATA ai sensi di legge a  
decorrere dal 25/05/2016

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
 ESECUTIVA DAL 04/06/2016

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_Maria Zammuto\_\_\_\_  
Firmato in originale

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_Maria Zammuto\_\_\_\_  
firmato in originale

---

TRASMESSA al Collegio Sindacale  
il 20/05/2016

Ricevuta dalla Giunta Regionale il  
e da essa APPROVATA / ANNULLATA  
con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_Emilia Cioffi\_\_\_\_  
firmato in originale \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FERRI CHIRURGICI ALLA COOPERATIVA DI TIPO "B"  
GINEPROUNO PERIODO 16/06/2016 - 15/06/2017

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Lorenzo ARDISSONE**  
**(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)**

- Preso atto che l'ASLTO 4 ha ritenuto opportuno, in base ad approfondita valutazione su costi – benefici, procedere alla reinternalizzazione del servizio di sterilizzazione dei ferri chirurgici dell'Ospedale di Chivasso e territorio;
- Considerato che a seguito di tale decisione si è reso necessario prevedere di affidare all'esterno il servizio di trasporto di detti ferri dall'Ospedale di Chivasso medesimo all'Ospedale di Cuorné (presso cui verrà effettuato il servizio di sterilizzazione dei ferri chirurgici);
- Preso atto che la carenza di personale dipendente rende indispensabile il ricorso a Ditta esterna per garantire il servizio oggetto della presente;
- Richiamata la L.381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali", la L.R. 18/1994 "Norme di attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381", le DD.GG. n.178-43880 del 14 marzo 1995 e n. 79-2953 del 22 maggio 2006, nonché le modalità attuative delle disposizioni predette esplicitate nella nota Regione Piemonte prot. n. 3423/DB del 19 marzo 2012;
- Vista la direttiva dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici (A.V.C.P.) n. 3 del 1 agosto 2012 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91" la quale suggerisce, ai fini delle modalità di affidamento dei servizi a cooperative sociali di tipo "B" e in applicazione dei generali principi di buona amministrazione ed economicità efficace e trasparenza, di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale di un avviso per verificare se sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione e solo ove pervengano più istanze di convenzionamento di provvedere all'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato;
- Vista la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32, del 20/01/2016, ad oggetto: "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"
- Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 1.737 del 12 febbraio 2014, che invita le Aziende sanitarie Regionali a valutare, nella programmazione aziendale degli acquisti, la possibilità di affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria alle Cooperative Sociali di tipo B, anche in considerazione del particolare momento di crisi che sta coinvolgendo le fasce marginali e deboli del tessuto sociale regionale;
- Considerato che con l'affidamento a Cooperative Sociali di tipo "B" l'ASLTO 4 si pone come obiettivo, tra l'altro, l'inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati utenti dei propri servizi per la salute mentale la dipendenza da sostanze e l'handicap;
- Preso atto che, in ottemperanza alle indicazioni sopra riportate e in applicazione di quanto disposto con direttiva dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici (A.V.C.P.) n. 3 del 1

**SEGUE DELIBERAZIONE N. 526 DEL 18/05/2016**

agosto 2012 “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91”, si è proceduto alla pubblicazione sul sito Internet aziendale di specifico avviso prot. n. 22577, del 11/03/2016, finalizzato a verificare l’interesse delle suddette Cooperative, invitando gli operatori economici interessati a presentare istanza di convenzionamento entro e non oltre il 24/03/2016, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- di essere iscritte alla C.C.I.A.A. per il settore di attività conforme all’oggetto della convenzione;
  - di essere iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 2 comma 1 della 381/91,
  - di impiegare un numero di persone svantaggiate pari almeno al 30% dei lavoratori complessivamente occupati (percentuale riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della Cooperativa sia a quello che eseguirà le prestazioni dedotte in convenzione) e dare atto che le stesse, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano socie della Cooperativa;
  - di applicare il vigente C.C.N.L. Cooperative Sociali e le norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/1008;
  - di impegnarsi ad assumere i lavoratori in carico alla Cooperative Sociali attualmente affidatarie dei servizi di interesse.
- Rilevato che entro il termine fissato per il giorno 24/03/2016 è pervenuta solo la richiesta, prot. n. 26266, del 23/03/2016, presentata dalla Cooperativa sociale Gineprouno dotata dei requisiti previsti dall’avviso predetto, con sede in Torino;
- Preso atto, come predetto, che nei termini utili è pervenuta una sola manifestazione di interesse e che pertanto non si rende necessario attivare una procedura competitiva di tipo negoziato ma si può procedere all’affidamento diretto del servizio di interesse alla Coop. Soc. Gineprouno corrente in Torino, via Pinelli n. 22, così come di seguito specificato, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di individuare eventuali diverse soluzioni organizzative:
- Servizio di trasporto di ferri chirurgici (strumentario sterilizzato e strumentario da sterilizzare). Tale servizio dovrà essere effettuato con un mezzo con pedana idoneo per trasportare almeno 5 carrelli di proprietà aziendale (contenenti i ferri predetti) di dimensioni: 1,30 metri (profondità) per 0,70 metri (larghezza) per 1,80 metri (altezza). Il servizio dovrà essere dal lunedì al venerdì (5 giorni alla settimana) per le seguenti tratte e secondo i seguenti orari:
    - da P.O. di Chivasso a P.O. di Cuorné partenza ore 07.00 arrivo ore 08.00
    - da P.O. di Chivasso a P.O. di Cuorné partenza ore 12.00 arrivo ore 13.00
    - da P.O. di Chivasso a P.O. di Cuorné partenza ore 15.30 arrivo ore 16.30
  
    - da P.O. di Cuorné a P.O. di Chivasso partenza ore 08,30 arrivo ore 09,30
    - da P.O. di Cuorné a P.O. di Chivasso partenza ore 13,30 arrivo ore 14,30
    - da P.O. di Cuorné a P.O. di Chivasso partenza ore 20.00 arrivo ore 21.00

Importo di affidamento previsto: Euro 92.000,00/ anno Iva esclusa.

**SEGUE DELIBERAZIONE N. 526 DEL 18/05/2016**

Preso atto che con nota prot. n. 29440, del 04/04/2016, si è provveduto a comunicare alla Coop. Soc. di tipo "B" l'intenzione dell'Amministrazione di affidare il servizio di interesse in quanto unico operatore economico interessato e contestualmente si è richiesto di inviare il progetto lavorativo;

- Vista la nota assunta al protocollo al n. 34515, del 20/04/2016 con la quale la Coop. Ginepruno ha trasmesso il progetto di inserimento lavorativo relativo al servizio di trasporto conservato agli atti della S.C. Economato sede di Chivasso;
- Visto il testo della convenzione, che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, redatta in conformità allo schema tipo predisposto e approvato dalla Regione Piemonte in conformità a quanto disposto dall'art 5 della Legge 381/91;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Dirigente della S.C. Economato Dott.ssa Celestina Galetto, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza;

**DELIBERA**

di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte

1. affidare il servizio di trasporto ferri chirurgici alla Cooperativa Sociale Ginepruno, corrente in Torino, via Pinelli n. 22, in quanto unico operatore economico che ha presentato istanza di convenzionamento entro i termini previsti così come richiesto dall'avviso prot. n. 22577, del 11/03/2016, per mesi dodici, dal 16/06/2016 al 15/06/2017, al canone mensile di € 7.667,00 oltre iva di legge;
2. Di approvare il testo della convenzione che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, redatta in conformità allo schema tipo predisposto e approvato dalla Regione Piemonte in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, art 5 della Legge 381/91;
3. Di prendere atto che il foro competente per eventuali controversie è quello di Ivrea;
4. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 112.240,00 iva 22% compresa è da imputare nel seguente modo:

dal 01/06/2016 al 31/12/2016 per € 65.473,31 al conto n. 3.10.11.10 del bilancio di esercizio 2016;  
dal 01/01/2017 al 31/05/2017 per € 46.766,65 al conto n. 3.10.11.10 del bilancio di esercizio 2017

5. di dare atto che la Ditta affidataria é tenuta all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010;
6. di dare infine atto che si procederà alla pubblicazione dei dati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente";
7. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. ECONOMATO  
(Dott.ssa Celestina GALETTO)

\_\_firmato in originale\_\_

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Ada CHIADO'

\_\_firmato in originale\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giovanni LA VALLE

\_\_firmato in originale\_\_

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Lorenzo ARDISSONE)**

\_\_firmato in originale\_\_

**ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

Convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate periodo 16/06/2016 – 15/06/2017.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede dell' ASLTO4 via Po nr. 11 – Chivasso TO

**TRA**

L'Ente pubblico (di seguito denominato Ente).A. S. L. TO 4, con sede legale in Chivasso via Po, n. 11, codice fiscale e P. IVA n. 09736160012, rappresentato dal Dirigente Responsabile S.C. Economato Dott.ssa Celestina GALETTO nata a Ivrea (TO) 01/02/1962 domiciliato per il presente atto in Chivasso, Via Po, n.11, codice fiscale GLTCST62B41E379D in riferimento alla delega di cui alla deliberazione n. 515, del 20/05/2015

**E**

La Cooperativa sociale Gineprouno di seguito denominata Gineprouno, avente sede legale in Torino, via Pinelli, n. 22/c, c.f. e p.IVA n. 06966940014, iscritta all'albo regionale con provvedimento n. 3597/1996 del 11/09/1996 sez. B al n. 101, nella persona del suo legale rappresentante Massimo Caccia, nato a Torino, il 05/05/1962, residente a Torino in via Vespucci n. 5, all'uopo autorizzato con. Delibera del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa Gineprouno;

VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/91;  
VISTI gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 18/94;

**PREMESSO**

che l' Ente intende perseguire l'Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate utenti dei propri servizi per la salute mentale, le dipendenze da sostanze e l'handicap;

che la natura dei lavori e l'importo degli stessi permettono un affidamento ai sensi dell'art. 5 L. 08/11/1991 n. 381

che la Cooperativa è stata individuata a seguito di avviso pubblicato ai sensi della direttiva dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici (A.V.C.P.) n. 3 del 1 agosto 2012 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91

che la Cooperativa ha già svolto attività di trasporto negli anni precedenti

che permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311- 37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la cooperativa svolge, tra l'altro, l'attività di trasporto per conto terzi;

**SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

che per le finalità di cui alla presente convenzione è stato redatto apposito progetto dalla Cooperativa medesima conservato agli atti della S.C. Economato ai sensi del comma 3<sup>^</sup>, art. 13, L.R. n. 18/94;

si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1 Oggetto**

L'Ente affida alla cooperativa sociale il servizio di trasporto ferri chirurgici mediante l'inserimento lavorativo di n. 2 lavoratori svantaggiati per le attività di seguito elencate:

Trasporto di ferri chirurgici (strumentario sterilizzato e strumentario da sterilizzare). Tale servizio dovrà essere effettuato con un mezzo con pedana idoneo per trasportare almeno 5 carrelli di proprietà ASLTO4 (contenenti i ferri predetti) di dimensioni: 1,30 metri (profondità) per 0,70 metri (larghezza) per 1,80 metri (altezza). Il servizio dovrà essere dal lunedì al venerdì (5 giorni alla settimana) per le seguenti tratte e secondo i seguenti orari:

- da P.O. di Chivasso a P.O. di Cuorné partenza ore 07.00 arrivo ore 08.00
- da P.O. di Chivasso a P.O. di Cuorné partenza ore 12.00 arrivo ore 13.00
- da P.O. di Chivasso a P.O. di Cuorné partenza ore 15.30 arrivo ore 16.30
  
- da P.O. di Cuorné a P.O. di Chivasso partenza ore 08,30 arrivo ore 09,30
- da P.O. di Cuorné a P.O. di Chivasso partenza ore 13,30 arrivo ore 14,30
- da P.O. di Cuorné a P.O. di Chivasso partenza ore 20.00 arrivo ore 21.00

MONTE ORE SETTIMANALE = 30

CANONE MENSILE = € 7.667,00 Iva esclusa

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA: ACQUISTO DPI = 0,5 DEL CANONE,  
SORVEGLIANZA SANITARIA = 0,2 DEL CANONE,  
FORMAZIONE/INFORMAZIONE/SICUREZZA = 0,3 DEL CANONE

**Art. 2 Finalità, obiettivi e risultati attesi**

Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate utenti dei propri servizi per la salute mentale, le dipendenze da sostanze e l'handicap

**Art. 3 Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.**

In coerenza con quanto previsto dal protocollo di intesa La Coop. si impegna a garantire le percentuali di inserimenti previste dalla Legge Nazionale n. 381/91. Tale percentuale riguarda sia il numero persone di soggetti svantaggiati che il numero ore lavorate dagli stessi sul totale delle persone impiegate e delle ore lavorate nel cantiere.

In particolare nella fornitura sono impiegati n. 2 lavoratori svantaggiati

## SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono almeno il 60% del totale dei lavoratori utilizzati nella fornitura, per l'esecuzione della quale è previsto un monte ore settimanale di 30, di cui almeno il 50% lavorate dalle suindicate persone svantaggiate;

L'utilizzo di borse lavoro o tirocini formativi non possono essere considerati come percentuale di inserimenti lavorativi, tali progetti devono essere a termine e possibilmente finalizzati all'inserimento lavorativo.

La cooperativa si impegna ove possibile ad applicare metodologie di organizzazione del lavoro coerenti anche con l'obiettivo di un efficace inserimento delle persone svantaggiate, quali il lavoro in squadra

La sottoscrizione di questa convenzione sarà requisito indispensabile per essere considerati soggetto affidabile per accedere all'affidamento lavori da parte dell'ente.

### Art. 4 Personale

Gli inserimenti lavorativi vengono concordati con i servizi del territorio come Ser.T. alcologia e psichiatria. Gli utenti dei servizi vengono valutati con i referenti detentori della cartella clinica e quindi del conseguente progetto di inserimento lavorativo, tenendo conto delle esigenze degli utenti candidati in relazione alle caratteristiche dell'opportunità lavorativa disponibile;

Ogni inserimento viene attuato seguito e verificato in collaborazione costante fra operatori di riferimento e il personale della Cooperativa. Il servizio si impegna a fornire alla cooperativa, fatti salvi i segreti d'ufficio e professionale, tutte le comunicazioni indispensabili alla valutazione e al miglior avvio dell'inserimento stesso.

Gli operatori dei servizi predetti, nel caso di inserimenti lavorativi redigono "proposta di inserimento" e la presentano alla Cooperativa Sociale contenente le informazioni indispensabili cui accennato e nello specifico:

- servizio di provenienza ed operatori di riferimento
- età, sesso, residenza
- abilità lavorative, scolarità precedenti esperienze lavorative
- problematiche aperte
- tempi ed obiettivi dell'inserimento
- impegno lavorativo proposto

L'impegno lavorativo degli utenti inseriti deve essere prioritariamente rapportato alle esigenze terapeutiche di ogni singolo utente.

Il servizio proponente l'inserimento individua e segnala alla Cooperativa l'operatore di riferimento dell'utente inserito.

Valutati gli inserimenti possibili nelle riunioni periodiche con gli operatori, ogni singolo servizio concorderà con la cooperativa le modalità per la presentazione del caso concordando una successiva convocazione dell'utente per un colloquio, e le modalità dell'avvio dell'inserimento stesso.

Sarà cura di ogni servizio concordare con la cooperativa periodici incontri di verifica dell'inserimento.



**SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

La cooperativa fornisce inoltre all'ASLTO 4, l'elenco completo del personale (con regolare rapporto di lavoro), impegnato nella fornitura e in possesso dei prescritti requisiti professionali, eventuali volontari o obiettori di coscienza, impiegati a supporto

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa trasmette tempestivamente, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

**Art. 5 Responsabili tecnici e coordinatori delle attività**

La Cooperativa si impegna, in ogni commessa di lavoro, ad individuare al suo interno una figura di riferimento con funzione di istruttore/responsabile al fine di insegnare il lavoro alla persona inserita, svolgere un ruolo interlocutore con gli operatori di riferimento e creare un clima di integrazione che porti all'adesione di un progetto più complessivo di una cooperativa sociale.

Il responsabile tecnico è il Signor Massimo CACCIA; il coordinamento tecnico operativo è affidato al Signor: Michele MARTINELLI;

**Art. 6 Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.**

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2<sup>^</sup>, della legge 8.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

ad applicare il contratto di lavoro Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, senza fare alcuna distinzione per gli inserimenti lavorativi;

ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

**Art.7 Lavoratori svantaggiati.**

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, é presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

E' fatto obbligo alla cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

**Art.8 Verifiche periodiche e controlli sugli inserimenti lavorativi.**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni sei mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art. 7 e che sono preposti a seguire  
**SEGUE ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi secondo le modalità e i tempi previsti dai singoli progetti e comunque con periodicità non inferiore a sei mesi. Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Il referente dell'Ente incaricato del controllo e della vigilanza è la Dott.ssa Paola RIVARIS. L'ente si impegna a comunicare entro 30 gg. l'eventuale sostituzione del predetto referente.

Art. 9 Modalità di pagamento.

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi a 90 giorni dalla data di ricevimento fattura, a mezzo mandato tramite il tesoriere dell'ente, il corrispettivo stabilito in Euro 7.667,00 mensili oltre IVA prevista dalla Legge, a fronte di un monte ore settimanale pari a 30 ore. Qualora vi siano urgenza a cui far fronte, previa richiesta del Servizio Economato, il canone mensile verrà aumentato di € 40,00 per ogni ora e relative frazioni occorrenti a far fronte all'urgenza

Art. 10 Penalità

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio, imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti, riscontrati dai servizi utilizzatori verrà applicata una penalità da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 5000 a seconda della gravità dell'inadempienza contestata per scritto entro 8 gg. Dopo il secondo grave inadempimento sanzionato potrà essere risolta la convenzione.

Art. 11 Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art.6. della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di applicazione di almeno 2 penalità ex art. 10;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento;

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso.

Dell'avvenuta risoluzione é data notizia a cura dell'Ente all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 12 Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Ivrea.

Art. 13 Polizze assicurative

**SEGUE DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

La Cooperativa Sociale si impegna a stipulare e a produrre alla S.C. Economato prima della firma della presente convenzione idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale di almeno € 1.500.000,00 per sinistro. La Cooperativa Sociale si impegna altresì a esibire le coperture RCA per ciascun automezzo utilizzato per il servizio di trasporto ferri chirurgici

Art. 14 Durata

La presente convenzione ha validità dal 16/06/2016 al 15/06/2017

Art. 15 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 16 Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Chivasso, \_\_\_\_\_

per la Coop. sociale  
GINEPROUNO  
Sig. Massimo CACCIA

per L'ASL TO 4  
Il Dirigente Responsabile S.C. Economato  
Dott.ssa Celestina GALETTO